

(I lavori iniziano alle ore 14.34 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

Interrogazione a risposta immediata n. 160 presentata da Canalis, inerente a *"Estendere all'accesso all'ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) le recenti disposizioni ministeriali sulla certificazione di proprietà immobiliari estere per l'accesso al Reddito di Cittadinanza"*

PRESIDENTE

Buongiorno a tutti.

Iniziamo i lavori con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Ricordo che l'interrogante ha tre minuti a disposizione per l'illustrazione, mentre il componente della Giunta ne ha cinque per la risposta.

Per una questione di programmazione dei lavori, procediamo con l'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 160, presentata dalla Consiglieria Canalis, che la illustra; ne ha facoltà.

CANALIS Monica

Grazie, Presidente; grazie, Assessore.

Quest'interrogazione verte sull'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e sulle disposizioni nella nostra Regione per quanto riguarda le persone straniere che potrebbero possedere immobili in uno Stato estero extraeuropeo.

Nell'interrogazione facciamo anzitutto riferimento all'articolo 106 della legge n. 19/2018, in cui si afferma che chi fa domanda di alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica non può possedere un immobile in qualsiasi Comune ubicato sia sul territorio nazionale, sia all'estero.

Fa seguito una comunicazione del 21 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - comunicazione emanata di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - in cui si stila l'elenco dei Paesi esteri per i quali è richiesta la certificazione del possesso di immobili, ai fini dell'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza.

Non leggo qui l'elenco di questi Stati, ma è un elenco molto ridotto, molto corto: si tratta, per lo più, di Stati con i quali l'Italia non ha degli accordi (pensiamo al Bhutan, alle Isole Figi, Hong Kong, Kosovo). Di fatto, per via residuale, si redige l'elenco degli Stati per i quali è richiesta la certificazione di proprietà di immobili, dando per scontato, invece, che su tutti gli altri questa certificazione non debba essere prodotta per richiedere il reddito di cittadinanza, ben sapendo - questa è un po' la *ratio* del decreto del 21 ottobre del Ministero del Lavoro - che molto spesso gli Stati extraeuropei hanno delle forti carenze amministrative che rendono o lunga o difficoltosa la produzione del certificato di proprietà di immobili.

Il 14/11/2019 l'Assessore Caucino ha indirizzato ai Sindaci dei Comuni piemontesi e ai Presidenti delle ATC una nota in cui si dispone che in sede di presentazione della domanda per l'ERP, i cittadini di Stati extraeuropei debbano produrre un'apposita certificazione di non possesso di immobili e si precisa anche che non è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Con quest'interrogazione, anche tenendo conto del fatto che il 9 gennaio 2020 il Governo ha impugnato la legge regionale dell'Abruzzo, che impone ai cittadini extracomunitari di produrre una documentazione ulteriore rispetto ai cittadini italiani per presentare domanda di ERP, e considerando che se per i cittadini italiani è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a questo punto bisognerebbe estendere tale disposizione anche ai cittadini di origine extraeuropea, chiediamo all'Assessore come intende comportarsi rispetto alle norme di accesso all'ERP, quindi se intenda estendere le disposizioni ministeriali applicate all'accesso al reddito di cittadinanza anche all'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Canalis.

La parola all'Assessore Caucino per la risposta.

CAUCINO Chiara, *Assessore alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa*

Grazie, Presidente.

Con nota del 14 novembre 2019 sono state fornite indicazioni circa la documentazione da produrre ai fini della verifica del possesso di proprietà immobiliari all'estero da parte dei cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea.

Essa costituisce un richiamo alla necessità di agire in conformità a quanto disposto dal DPR n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di documenti e di atti di notorietà. In questo senso non ha alcuna portata innovativa, né interpretativa. Piuttosto, riconduce nell'alveo della regolarità amministrativa un precedente indirizzo fornito con circolare n. 3 del 18 marzo 2019, adottato per consentire un'immediata operatività di una disposizione modificativa in senso restrittivo della precedente normativa regionale in materia, ma nei fatti non rispondente al dettato normativo nazionale in materia di documentazione amministrativa.

Proprio per evitare ostacoli di natura burocratica, peraltro, non è indispensabile che nel Paese estero sia presente un sistema analogo al catasto. La certificazione, infatti, può provenire da qualsiasi autorità competente e con le modalità proprie di ogni ordinamento. È la successiva legalizzazione del documento emesso dall'autorità estera da parte dell'Autorità diplomatica consolare italiana o della Prefettura (se il certificato è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica consolare estera in Italia) a garantirne la validità.

Il decreto interministeriale 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, d'individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire le certificazioni sulle dichiarazioni ISEE ai fini del reddito di cittadinanza, affronta un problema diverso, cioè quello del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.

Insomma, si ritiene non sia possibile alcuna applicazione estensiva, tanto più da parte dell'Amministrazione regionale, non competente a consentire deroghe o applicazioni analogiche di disposizioni statali.

Consegue invece dal sistema giuridico internazionale la tutela di particolari soggetti, quali i soggetti che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico. Per tale fattispecie - i soggetti in possesso dello status di rifugiato - è già in fase di predisposizione una nota d'indirizzo agli enti interessati, con la quale varrà specificata la presa d'atto dell'impossibilità di presentare dichiarazioni relative al possesso delle proprietà immobiliari.

Per quanto concerne, infine, l'impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della legge regionale dell'Abruzzo, la n. 34 del 31 ottobre 2019, si resta in attesa del

pronunciamento della Corte Costituzionale, stante la complessità dell'impugnativa, che riguarda più aspetti della citata legge regionale.

Per quanto sopra esposto, la Giunta regionale non intende estendere alle procedure di accesso all'edilizia sociale le disposizioni inerenti al reddito di cittadinanza.

OMISSIS

*(Alle ore 15.49 il Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta inizia alle ore 15.53)